REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N. 104/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26217 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- CALIENDO Daniela (c.f. CLNDNL69H62B3540) nata a Cagliari il 22 giugno 1969, non costituita in giudizio;

Visto l'atto di citazione depositato il 26 giugno 2024 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Elena Brandolini e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario Provvidera, non rappresentata la convenuta;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 26 giugno 2024, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal Codice di rito, la locale

Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Corte la dott.ssa Caliendo Daniela, all'epoca dei fatti amministratrice di sostegno, già condannata in sede penale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenze del Tribunale di Cagliari n. 844 del 4 novembre 2020 e n. 463 del 20 aprile 2023 passate in giudicato rispettivamente il 26 novembre 2020 e l'11 maggio 2023, per il reato di peculato continuato, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 80.824,68 (ottantamilaottocentoventiquattro/68) o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale danno all'immagine a questo arrecato.

Ha precisato la Procura che dall'attività d'indagine espletata, anche a mezzo della Guardia di Finanza, è emerso che la convenuta, in qualità di amministratrice di sostegno, ha sottratto ingenti somme di denaro a soggetti sottoposti alla sua tutela per un totale complessivo di euro 40.412,34 e precisamente:

- nel caso di cui alla prima sentenza di condanna (sentenza n. 844 del 4 novembre 2020) l'indebita appropriazione è stata accertata per euro 17.268,96;
- nel secondo caso (sentenza n. 463 del 20 aprile 2023) l'importo accertato è stato ritenuto non inferiore a euro 23.143,38,

e che i fatti, per entrambi i giudizi penali, le cui sentenze di condanna per delitti a danno della pubblica amministrazione sono irrevocabili, ebbero ampio risalto sulla stampa locale e sulla rete internet.

Pertanto, ai fini della configurabilità del danno all'immagine pubblica, l'Organo requirente ha evidenziato che le condotte poste in essere dalla

convenuta si connotano per un elevato disvalore sociale in quanto attuate nei confronti di persone fragili, di talché la lesione dell'immagine dell'Amministrazione di appartenenza risulta amplificata.

Ha sostenuto, quindi, l'Organo requirente che in specie sussistono tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale per il contestato danno all'immagine poiché:

- la convenuta nel momento in cui ha perpetrato le condotte lesive rivestiva un *munus publicum*, era un pubblico ufficiale e quindi aveva un rapporto di servizio con l'Amministrazione della giustizia;
- il principio generale dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna non è venuto meno a seguito della nuova formulazione dell'art. 445, c. 1-bis c.p.p. recata dall'art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia") che, invero lo conferma fatte salve le eccezioni ivi indicate, così come da orientamento consolidato dei Giudici contabili, anche in sede di appello;
- l'elemento soggettivo si connota per il dolo, come pacificamente acclarato in sede penale.

In conseguenza, ai sensi dell'art. 1, c. 1-sexies, legge n. 20/94 -in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite-, pienamente operativo per i fatti di cui trattasi, il danno all'immagine è stato quantificato in un importo pari al doppio delle cifre sottratte (euro 40.412,34), ossia 80.824,68 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetari.

1.2. La convenuta non si è costituita in giudizio e non ha prodotto neanche le proprie controdeduzioni a seguito dell'invito a dedurre alla stessa notificato il 18 marzo 2024 presso la propria abitazione con consegna a mani di addetta alla casa.

L'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza, era stato, invece, notificato in data 1° luglio 2024 presso il domicilio digitale estratto dai pubblici registri INI-PEC e INAD, ossia presso l'indirizzo PEC: avv.danielacaliendo@pec.giuffrè.it.

1.3. All'udienza fissata per il 19 giugno 2025, il Collegio, rilevato in atti, in particolare dalla sentenza n. 463/2023 del Tribunale Ordinario di Cagliari che la convenuta risultava "*sospesa dell'esercizio della professione*", e che quindi vi erano incertezze in relazione all'intervenuto perfezionamento della notifica, con ordinanza n. 40/2025 ha assegnato alla Procura il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione di detta Ordinanza, per la notifica alla convenuta dell'atto di citazione in uno con l'ordinanza, a mezzo di Ufficiale Giudiziario presso il domicilio privato, rinviando all'odierna udienza per la discussione della causa.

Nonostante la regolarità della notifica, effettuata nelle mani della convenuta, questa non si è costituita in giudizio.

1.4. All'odierna udienza l'Organo Requirente, previa precisazione di aver adempiuto al rinnovo della notifica nei termini di cui all'Ordinanza della Sezione n. 40/2025, ossia a mezzo della GdF a mani proprie della evocata in giudizio, ha chiesto la dichiarazione di contumacia della convenuta e, nel merito, ha richiamato integralmente l'atto di citazione e confermato la richiesta di condanna nei termini ivi contenuti.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. In via preliminare la Sezione evidenzia che l'amministratore di sostegno – figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la finalità "*di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*" (art. 1) – assume, nello svolgimento del proprio ufficio, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto la sua attività è regolata da norme di diritto pubblico, tra le quali anche quelle relative all'obbligo di rendere annualmente il rendiconto di gestione, e svolge un ruolo volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria.

In quanto tale l'amministratore di sostegno assume la veste di ausiliario del Giudice Tutelare che lo ha nominato e, laddove si appropri di somme di denaro appartenenti al soggetto beneficiario della misura di protezione di cui ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio, commette il delitto di peculato (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 50754/2014, n. 41004/2015, n. 29617/2016, n. 39982/2018, n. 31378/2022).

In ragione della qualifica e delle funzioni appena ricordate, la Magistratura contabile ha affermato che sussiste il rapporto di servizio tra l'amministratore di sostegno e il Ministero della giustizia, di talché lo stesso è soggetto, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti di legge, alla giurisdizione del Giudice contabile (cfr.: Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 26/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 199/2019; Sez. Giur.

Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 125/2024).

Di qui il regolare incardinamento per presente giudizio.

2.1. Sempre in via preliminare, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione con annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza e la mancata costituzione in giudizio della convenuta CALIENDO Daniela, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (*ex multis*, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che è acquisita dalla convenuta a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

2.2. Nel merito, il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dalla convenuta, nella spiegata qualità di amministratrice di sostegno di soggetti fragili, causativa di nocumento all'Amministrazione della giustizia, sotto il profilo di danno alla lesione dell'immagine pubblica, quantificato in euro 80.824,68 (ottantamilaottocentoventiquattro/68),

conseguente, secondo la prospettazione attorea, alle plurime condotte illecite perpetrate a danni degli assistiti e per le quali la convenuta è già stata condannata per peculato continuato dal Tribunale di Cagliari con sentenze n. 844/2020 passata in giudicato il 26 novembre 2020 e n. 463/2023 passata in giudicato l'11 maggio 2023.

La domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

2.2.1. Come ricordato anche di recente da questa Sezione (sentenza n. 7 del 2025 e n. 4/2026), l'azionabilità innanzi al Giudice contabile del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenta l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di cassazione (*ex pluribus*: Corte dei conti Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, n. 1/QM/2011; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009; Corte di cassazione SS.UU. n. 5668/1997, n. 3600/2003, n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008) che ha trovato la sua disciplina, dapprima, nella regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17 comma 30 ter del decreto legge n. 78/2009 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, modificato con il decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141) e, quindi, nel d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) all'art. 51, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. h) dell'All.n.3 (Norme transitorie e abrogazioni), che ne hanno delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, ed i presupposti di azionabilità.

Va anche ricordato che, nella vigenza del codice di giustizia contabile,

importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti normativi per il corretto esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 191/2019, ordinanze n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023).

Inoltre, la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in altre disposizioni normative specifiche quali: l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*: Sezione III Centrale d'Appello, sentenza n. 66/2017), condivisa da questa Sezione (cfr.: Sezione Sardegna sentenze n. 184/2022, n. 172/2024, n. 70/2024, n. 127/2024; n. 4/2026), la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei Soggetti in essa comunque incardinati è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della funzione pubblica, causa del deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Istituzione stessa, e di conseguenza può essere iniziata solo allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Laddove si verifichi tale circostanza, lo schema applicabile rimane quello

della responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile.

La giurisprudenza ha anche chiarito che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti (*ex multis*, Corte dei conti: Sezioni Riunite, Sentenza n. 1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza n. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza n. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza n. 365 del 2021, n. 70, n. 147 del 2024 e n. 4/2026).

2.2.2. Valutata la fattispecie all'esame alla luce di tali necessarie premesse ermeneutiche, e considerato che la convenuta non si è costituita in giudizio e non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, in uno con la documentazione versata in atti, sono da ritenersi fondate.

Queste, infatti, rispecchiano pienamente i noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei conti, e costruiscono la pretesa attorea sulla condotta assolutamente censurabile della convenuta, che ha agito con dolo per motivazioni egoistiche e personali, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e

professionali, come del resto ben evidente dagli atti di causa e dalle sentenze irrevocabili di condanna emesse a suo carico, dalle quali risulta accertata in modo analitico l'appropriazione di somme di denaro dai conti correnti dei soggetti assistiti e il correlato indebito utilizzo a fini personali (pagamento fatture per lavori nella propria abitazione; acquisto capi di abbigliamento; deposito presso conti personali etc.).

Ulteriori elementi di valutazione emergono dal comportamento processuale della convenuta che non ha ravvisato l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.

Sul punto si richiama la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità (*ex multis*, Corte di cassazione, III Sezione Civile, Sentenza n. 7074 del 2006) ricordata da questa Sezione anche di recente (sentenza n. 127 del 2024, n. 115/2025), che in plurime occasioni ha affermato il principio secondo cui "*l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. (...) la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis,*

Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nn. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021).

Depone, altresì, a favore della ricostruzione operata dall'Organo requirente anche il restante materiale probatorio raccolto sia nell'ambito del menzionato giudizio penale, oggetto di un autonomo e nuovo esame dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata in questa sede, sia nell'ambito degli approfondimenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Cagliari – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione accertamenti Danni Erariali, che dimostra, in termini inequivoci e incontestati, la condotta illecita, reiterata e coordinata, posta in essere dalla convenuta.

Pertanto, la sussistenza del dolo risulta accertato in funzione della gravità del reato acclarato in sede penale e non vi è dubbio che dalle condotte in esame sia derivato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione della Giustizia. Infatti, la vicenda non solo ha avuto una risonanza sulla stampa locale ma si è caratterizzata per indubbia gravità, con condotte caratterizzate da un elevato disvalore sociale in quanto realizzate ai danni di soggetti particolarmente fragili, poste in essere dalla persona investita del *munus publicum* finalizzato alla protezione e tutela dell'assistito, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento che i cittadini ripongono sul buon andamento, la correttezza e l'imparzialità che devono contraddistinguere sempre e comunque l'operato della Pubblica Amministrazione.

Accertata, quindi, la piena responsabilità della convenuta in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi, il Collegio osserva che, come ripetutamente

precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i *mass media* delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019).

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sent. n. 647 del 2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori*, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa.

2.2.3. Nel caso all'esame, la quantificazione del danno all'immagine è stata dalla Procura effettuata secondo il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite, pienamente operativo per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della L.

n. 190/2012.

In conseguenza, lo stesso è stato determinato in euro 80.824,68 (ottantamilaottocentoventiquattro/68), ossia pari al doppio degli importi sottratti, pari a complessivi euro 40.429,34 (euro 17.286,96 + 23.142,38).

La Sezione valuta congrua la determinazione fatta dalla Procura. Tuttavia ritiene che detta somma sia da intendersi comprensiva della rivalutazione monetaria.

Quanto agli accessori di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette:

- preliminarmente dichiara la contumacia della convenuta CALIENDO Daniela;
- nel merito, condanna CALIENDO Daniela al pagamento in favore del pubblico erario e segnatamente del Ministero della Giustizia della somma di euro 80.824,68 (ottantamilaottocentoventiquattro/68), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla

pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, come precisato in motivazione.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza del convenuto, devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato e si quantificano in euro 150,03 (centocinquanta/03).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 02/07/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus